

## CONVENZIONE ASI/FIWuK (proposta gennaio 2010)

La Federazione Italiana Wushu Kung Fu (FIWuK), con sede in Roma, Largo de Bosis, nella persona del Presidente pro tempore Ettore Barbagallo, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIWuK suddetta

e

l'Ente di Promozione Sportiva Alleanza Sportiva Italiana (ASI), con sede in Roma, via della Colonna Antonina n.41, nella persona del Presidente pro tempore Claudio Barbaro, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

premesso

- 1) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.L.gs n°242/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- 2) che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
- 3) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport;
- 4) che la Federazione Italiana Wushu Kung Fu è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica iscritta nel registro delle persone giuridiche al n. 597-2008 dell'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Roma, ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche affiliate. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le delibere e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
- 5) che la Federazione Italiana Wushu Kung Fu:
  - a. è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla IWuF, International Wushu Federation, federazione riconosciuta dal CIO, e alla EwuF, European Wushu Federation;
  - b. è l'unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività inerenti la pratica del Wushu - Kung Fu;
  - c. persegue come obiettivi primari lo sviluppo delle attività sia agonistiche che promozionali e sia a livello nazionale che internazionale del Wushu - Kung Fu in ogni sua forma ed in ogni fascia di età secondo gli indirizzi emanati dal CONI. Inoltre, scopi statutari della FIWuK sono la formazione e l'aggiornamento degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sociali e la selezione e preparazione della Squadra Nazionale in rappresentanza dell'Italia presso i campionati internazionali e mondiali;
- 6) che Alleanza Sportiva Italiana:
  - a. è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI;
  - b. è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
  - c. è riconosciuto dal Ministero dell'Interno come Ente a carattere nazionale con finalità assistenziali;
- 7) che Alleanza Sportiva Italiana, in accordo alla "nuova disciplina dei rapporti tra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con

modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

- 8) che la Federazione Italiana Wushu Kung Fu e Alleanza Sportiva Italiana, di seguito denominate "le Parti", condividono:
- a. il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
  - b. la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### Articolo 1 – Norme generali

- 1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della disciplina sportiva Wushu - Kung Fu, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.
- 1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:
  - per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici e per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
  - per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
  - per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva Wushu – Kung Fu attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.
- 1.3 Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.
- 1.4 Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione e a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

#### Articolo 2 – Rapporti di collaborazione

- 2.1 I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle Parti e dei loro tesserati.
- 2.2 Esse disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti, le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due Associazioni con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.
- 2.3 I rapporti di collaborazione riguardano in particolare:
  - a. affiliazioni delle Società e tesseramento delle persone;
  - b. attività sportiva: organizzazione delle manifestazioni, regolamenti e calendari attività agonistica;
  - c. partecipazione alle gare;
  - d. formazione dei Quadri Tecnici;
  - e. formazione dei Giudici di Gara;
  - f. utilizzo degli impianti sportivi;
  - g. iniziative culturali;

- h. accordi regionali migliorativi;
- i. collaborazione nel settore scuola.

### Articolo 3 – Affiliazioni delle società e tesseramento delle persone

- 3.1 Le Parti convengono di concedere alle proprie società affiliate la possibilità di affiliazione e tesseramento con l'altra parte con quote agevolate. Le modalità di affiliazione e tesseramento e le relative quote dovranno essere stabilite con un apposito accordo tra gli organi direttivi delle due Parti, sia nazionali, nel caso di quote di pertinenza nazionale, sia con gli organi territoriali, nel caso di pertinenza regionale o provinciale.
- 3.2 Le società e associazioni affiliate ad entrambe le Parti potranno accedere alle gare agonistiche e alle manifestazioni con quote d'iscrizione agevolate oggetto di specifico accordo tra gli organi direttivi delle due Parti, sia nazionali, nel caso di manifestazioni nazionale, sia con gli organi territoriali, nel caso di manifestazioni di rilevanza regionale, provinciale o locale.

### Articolo 4 – Attività sportiva

- 4.1 I termini "Campionato Italiano" e "Campione Italiano" per tutte le categorie e, in riferimento all'attività internazionale, "Squadra Italiana", "Nazionale" e "Atleti Azzurri", possono essere utilizzati esclusivamente dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu; Alleanza Sportiva Italiana può utilizzare i termini "Campionato Nazionale ASI" e "Rappresentativa Nazionale ASI".
- 4.2 La Gestione Tecnica e il Controllo del rispetto dei Regolamenti Tecnici Nazionali e Internazionali in tutte le manifestazioni competitive-agonistiche di Wushu – Kung Fu è compito esclusivo della FIWuK, che lo esercita attraverso i propri tecnici, giudici e arbitri.
- 4.3 L'ASI può organizzare manifestazioni competitive-agonistiche (Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali degli Enti). In questo caso è consentita la partecipazione di tesserati FIWuK esclusivamente nel caso del tesseramento degli stessi anche all'ASI. Le spese per l'eventuale Servizio di Gestione Tecnica della manifestazione sono oggetto di specifici accordi tra le Delegazioni Regionali o Provinciali FIWuK ed i rappresentanti territoriali dell'ASI.
- 4.4 Le prime quattro società qualificatesi nel Campionato Nazionale ASI potranno partecipare ad una manifestazione inter-ente organizzata dalla FIWuK. La prima qualificata di questa manifestazione potrà partecipare al Campionato Italiano di serie A organizzato dalla FIWuK, mentre le restanti al Campionato di serie B.
- 4.5 La FIWuK garantisce, se richiesto dall'ASI, il Servizio di Gestione Tecnica. Le spese necessarie alla organizzazione e gestione dell'evento (giudici di gara, segreteria tecnica, ecc.) saranno a carico degli organizzatori.
- 4.6 Gli Organi Nazionali della FIWuK comunicheranno all'ASI, non appena stabilite, le date del proprio Calendario Nazionale. Gli Organi territoriali della FIWuK e dell'ASI concorderanno le date delle rimanenti manifestazioni di loro competenza armonizzandole in un unico calendario. Per l'attività dell'area promozionale le manifestazioni possono svolgersi contemporaneamente. Le parti si impegnano alla reciproca comunicazione delle date previste dalle rispettive normative per la compilazione dei calendari agonistici ed a comunicare almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione l'eventuale variazione.
- 4.7 Per manifestazioni non competitive si intendono quelle che non prevedono il Servizio di gestione tecnica da parte dei giudici e arbitri della FIWuK.
- 4.8 La FIWuK e l'ASI concordano di riservare ad accordi bilaterali nazionali e territoriali, depositati in Federazione per la necessaria ratifica, la reciproca collaborazione in merito ad eventi di particolare rilevanza per le rispettive Associazioni, purché non in contrasto con i regolamenti federali e la natura della presente convenzione.
- 4.9 La partecipazione degli atleti alle gare di Wushu – Kung Fu competitive-agonistiche, è disciplinata dal Regolamento Tecnico Nazionale e Internazionale, dalle norme federali, da tutte le norme di legge e del CONI che regolano il tesseramento e la partecipazione alle gare anche degli atleti stranieri (comunitari

ed extracomunitari) ed è altresì subordinata ai Regolamenti Tecnico-Organizzativi specifici delle singole manifestazioni, cui l'ASI e la Società organizzatrice affiliata FIWuK devono fare riferimento. La manifestazione deve essere inserita nei Calendari della FIWuK.

#### Articolo 5 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

- 5.1 La FIWuK riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nei propri regolamenti e nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.  
L'ASI, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FIWuK e nel rispetto delle normative federali.
- 5.2 Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

#### Articolo 6 – Iniziative culturali

- 6.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.
- 6.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

#### Articolo 7 – Commissioni Paritetiche – Controversie

- 7.1 Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.
- 7.2 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

#### Articolo 8 – Durata

- 8.1 La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.
- 8.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

FIWUK  
Federazione Italiana Wushu Kung Fu  


